

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6281 del 30/11/2023
Oggetto	D.LGS. 152/2006 PARTE QUARTA ART. 209 E S.M.I. - DITTA CHIBO S.r.l. - MODIFICA NONN SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA GESTIONE DI IMPIANTO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R4 , R5) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, UBICATO IN VIA NOBEL N. 27- 29/A - 43122 PARMA
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6532 del 30/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTO:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 49/2014;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.
- la Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A +B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;
- la DDG 129/2022;

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Dirigente n. 2962 del 25/08/2003 rilasciata dalla Provincia di Parma la Ditta CHIBO AMBIENTE S.r.l. è stata autorizzata a svolgere l’attività di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13 e R5), con sede legale e impianto in Via Nobel n. 27-29/A – 43122 Parma, sino al 31/08/2008;
- con determinazione del Dirigente n. 2803 del 08/08/2007 la Provincia di Parma ha rilasciato alla Ditta CHIBO AMBIENTE S.r.l. la modifica sostanziale all’autorizzazione (Det. 2962/2003) per l’attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13 - R4 e R5);
- con determinazione del Dirigente n. 2802 del 07/08/2008, a valle di procedura di V.I.A. e di istanza di rinnovo, la Provincia di Parma ha rilasciato alla Ditta CHIBO AMBIENTE S.r.l. (C.F.: 01408290359) rinnovo dell’autorizzazione a svolgere l’attività di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13-R4 e

R5), con sede legale e impianto in Via Nobel n. 27-29/A – 43122 Parma, sino al 31/08/2018, la stessa Determina è stata rettificata con Det. n. 3382 del 01/10/2008;

- con determinazione del Dirigente n. 4439 del 05/12/2008 e s.m.i. è stata rilasciata dalla Provincia di Parma alla Ditta CHIBO AMBIENTE S.r.l. la modifica non sostanziale e contestuale revoca e sostituzione dell'autorizzazione Det. n. 2802 del 07/08/2008 come rettificata da Det. 3382 del 01/10/2008, fissando una nuova scadenza al 30/11/2018;
- con determinazione del Dirigente n. 904 del 17/03/2010 della Provincia di Parma, l'autorizzazione sopra citata a nome della Ditta CHIBO AMBIENTE S.r.l. (C.F.: 01408290359), è stata volturata per cambio di ragione sociale alla Ditta CHIBO S.r.l. (C.F.: 00762480341) con sede legale e impianto in Via Nobel n. 27-29/A – 43122 Parma;
- con successivo Provvedimento della Provincia di Parma del novembre 2012, riferimento SUAP del Comune di Parma prot. n. 59347 del 04/04/2012, è stata modificata l'autorizzazione rilasciata con Det. n. 4439 del 05/12/2008 dalla Provincia di Parma, riguardo alle tipologie e ai quantitativi dei rifiuti trattabili;
- con DET-AMB-2018-4562 del 07/09/2018 Arpae SAC di Parma ha rinnovato fino al 07/09/2028 l'autorizzazione a fronte di domanda di rinnovo presentata ai sensi dell'art. 208 in data 21/05/2018 e prendendo atto della successiva integrazione in cui la Ditta chiedeva di usufruire della procedura semplificata ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/2006 (a cui aveva allegato: copia conforme della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015, dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante: l'invarianza dell'attività conformemente alle condizioni dell'autorizzazione rilasciata; che le tipologie di rifiuti e la potenzialità dell'impianto rimarranno invariate; che l'impresa, i mezzi e gli impianti sono conformi alle prescrizioni legislative e regolamentari);
- con atto DET-AMB-2019-1123 del 08/03/2019 Arpae SAC di Parma ha rettificato la DET-AMB-2018-4562 del 07/09/2018 (rimossa una prescrizione);
- con DET-AMB-2019-3894 del 22/08/2019 Arpae SAC di Parma ha rilasciato modifica dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 s.m.i. alla ditta CHIBO Srl;

CONSIDERATO:

1. che è stata acquisita da Arpae ai protocolli n. PG/2023/110548 del 23/06/2023, la modifica dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rilasciata con determinazione DET-AMB-2018-4562 del 07/09/2018;
2. che con nota prot. n. PG/2023/113114 del 28/06/2023 Arpae SAC di Parma ha comunicato l'avvio del procedimento;
3. che dall'istanza pervenuta si evince che la modifica richiesta consiste nell'integrazione di nuove tipologie di rifiuti non pericolosi in ingresso, per le quali la ditta intende effettuare la sola operazione di messa in riserva (EER 150103 e 150106, i quali saranno stoccati rispettivamente nelle aree indicate con numerazione: "12A" e "23A") e senza variazione delle capacità di deposito istantaneo delle altre tipologie ad oggi autorizzate ad eccezione dei rifiuti pericolosi identificati per i quali è prevista una riduzione della capacità istantanea fino a 80 t; inoltre si comunica lo spostamento delle aree di stoccaggio n° 13, 14, 15 e A2 e il conseguente aggiornamento della planimetria di layout impianto; si segnala anche lo spostamento dei rifiuti prodotti dal trattamento nell'area n°8 all'interno del laboratorio e l'introduzione di un nuovo container per lo stoccaggio dei rifiuti cod. EER 150106 nell'area n° 23; infine si comunica la dismissione della pesa mobile e la permanenza di quella fissa;

VISTI:

i seguenti pareri e relazione tecnica di Arpae ST pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma (nota prot. PG/2023113215 del 28/06/2023):

- 3.1. il parere igienico-sanitario favorevole di AUSL Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Parma prot. n.51053 del 25/7/23 (acquisito al prot. Arpae PG/2023/129220 del 25/07/2023), *“sottolineando di prestare la massima attenzione all’occorrenza della copertura dei cumuli nella zona 12A, trattandosi di materiale solido polverulento”*;
- 3.2. la richiesta di integrazioni di Arpae SAC (prot. n. PG/2023/150732 del 05/09/2023) in riferimento a quanto indicato da Arpae ST nella nota prot. PG/2023/150313 del 05/09/2023, in cui si chiedevano ulteriori informazioni/documentazione;
- 3.3. la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 14/09/2023 (acquisita al prot. Arpae n. PG/2023/156119), trasmessa agli Enti con nota PG/2023/158878 del 19/09/2023, nella quale, tra l’altro:
 - 3.3.1. si trasmette Relazione tecnica aggiornata, in seguito a eliminazione refuso relativo al rifiuto cod.EES 200136*, in realtà 200135*;
 - 3.3.2. si conferma delle seguenti giacenze istantanee risultanti dalla modifica: rifiuti sottoposti esclusivamente a messa in riserva “R13” diventano 45 t (29 t attuali più le 16 di nuova introduzione); mentre la capacità istantanea relativa al raggruppamento di rifiuti sottoposti alle operazioni R13+R5 sale a 80 t;
 - 3.3.3. si chiarisce che in seguito all’impossibilità di realizzare la pavimentazione prescritta con l’atto di modifica DET-AMB-2019-3894 del 22/08/2019 (comunicata con nota del 25/09/2020), si è rinunciato di fatto all’incremento di capacità di stoccaggio prima prevista nell’area 1-bis, pertanto la Planimetria non presenta tale area e la capacità istantanea del raggruppamento di rifiuti EER 160214 e 200136 sottoposti alle operazioni a R13-R4 è pari a 670 t (come autorizzata con atto DET-AMB-2018-4562 del 07/09/2018);
 - 3.3.4. si chiarisce che la potenzialità annua dei rifiuti gestiti nell’impianto per la sola operazione di recupero R13 risulta aumentata di 156 t/anno a seguito dell’introduzione dei due nuovi codici EER 150103 e 150106, passando da 254,4 a 410,4 t/anno;
 - 3.3.5. si conferma del refuso contenuto nell’”Allegato 2” : è stato indicato erroneamente lo stato fisico dei due codici EER di nuova introduzione come “solido polverulento”;
 - 3.3.6. si conferma correttezza della Planimetria presentata in istanza di modifica, in quanto il “cassone scarrabile in area 2” per lo stoccaggio dei RAEE non pericolosi non è presente e va, di conseguenza, modificata la prescrizione;
 - 3.3.7. si presenta l’asseverazione ai fini dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, datata e firmata digitalmente dal geom. Giorgio Incerti;
- 3.4. la successiva richiesta di pareri definitivi formulata da Arpae SAC con nota PG/2023/158878 del 19/09/2023 a fronte delle integrazioni della Ditta del 14/09/2023;
- 3.5. la nota di sollecito pareri di competenza di Comune e Com. Prov.le dei VV.F. con nota prot. n. PG/2023/188527 del 07/11/2023;
- 3.6. la conferma del parere precedentemente espresso da AUSL Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Parma, a fronte delle integrazioni della ditta, pervenuto con nota prot. 67164 del 05/10/2023 (PG/2023/169439 del 06/10/2023);

- 3.7. la relazione tecnica favorevole di Arpae ST prot. n. PG/2023/199768 del 24/11/2023 in merito alla matrice rifiuti;
- 3.8. non risulta pervenuto, entro i tempi prescritti nelle richieste di parere ad essi inoltrate, alcun parere ostativo da parte del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Parma, né dal Comune di Parma;

CONSIDERATO CHE:

- la ditta CHIBO S.r.l. alla data del 28/11/2023 risulta iscritta, con scadenza al 27/04/2024, all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Parma, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013;
- la Ditta CHIBO S.r.l. con nota acquisita al prot. n. PG/2023/203244 del 29/11/2023 ha dichiarato "... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo ... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico ... modifica non sostanziale Autorizzazione Unica Chibo"; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01191395732281 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi e che l'originale è conservato presso la sede della Ditta;
- risultano assolte le spese istruttorie pari a 33,15 € versate in data 05/07/2023, conformemente al tariffario Arpae voce 12.6.2 per il rilascio di modifica non sostanziale ad autorizzazione unica per impianti di recupero rifiuti di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 s.m.i., tenuto conto della riduzione del 15% prevista per gli impianti certificati Uni En ISO 14001:2015);

DETERMINA

DI MODIFICARE L'AUTORIZZAZIONE Unica alla gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rinnovata con atto DET-AMB-2018-4562 del 07/09/2018 (ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.) da Arpae SAC Parma, per quanto di competenza, fino alla data del 07/09/2028, alla ditta:

RAGIONE SOCIALE:	DITTA CHIBO S.r.l.
CODICE FISCALE	00762480341
SEDE LEGALE:	Via Nobel n. 27-29/A – 43122 Parma
LEGALE RAPPRESENTANTE:	generalità depositate agli atti,
RESPONSABILE TECNICO:	generalità depositate agli atti
SEDE IMPIANTO:	Via Nobel n. 27-29/A – 43122 Parma

Per quanto riguarda gli aspetti sotto riportati (*modifiche riportate in **grassetto***):

- la ditta è autorizzata ad esercitare l'attività di messa in riserva (R13), recupero dei componenti riciclabili (R5) di rifiuti speciali pericolosi e recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi;
- presso il centro ubicato in Comune di Parma, via Nobel 27-29/A, individuato catastalmente al foglio 21 del catasto terreni del Comune di Parma ai mappali n. 84 e 85 localizzato nella CTR regionale scala 1:5.000 Elemento N.182134 "Paradigna" alle coordinate UTM: 4966898 N, 608508 E, su una superficie pari a 6.156 mq, di cui coperta 2.874,7 mq (capannone 1: 1.537,95 mq; capannone 2: 1.200 mq; tettoia: 136,75 mq) e scoperta: 3.281,3 mq;

DI VINCOLARE la gestione dell'impianto alle seguenti prescrizioni:

a. possono essere ritirati per la messa in riserva (R13) e successivo avvio ad altre attività di recupero autorizzate esclusivamente i rifiuti appresso elencati:

Codice CER	Descrizione	Attività di recupero
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	R13
150103	imballaggi in legno	R13
150106	imballaggi in materiali misti	R13
160215*	componenti pericolose rimosse da apparecchiature fuori uso	R13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R13
160601*	batteria al piombo	R13
160602*	batterie al nichel – cadmio	R13
160603*	batterie contenenti mercurio	R13
160604	batterie alcaline (tranne 160603)	R13
160605	altre batterie e accumulatori	R13
160606*	elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	R13
170401	rame, bronzo, ottone	R13
170402	alluminio	R13
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13
200133*	batterie accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	R13
200134	batterie e accumulatori diverse da quelli di cui alla voce 200133	R13

nel rispetto delle seguenti condizioni:

- per un quantitativo complessivo annuo non superiore a **410,4 t/anno**;
- capacità massima istantanea di stoccaggio: **45 t**;

b. sono conferibili, per l'attività di messa in riserva (R13) e successivo recupero dei componenti riciclabili (R5) esclusivamente i seguenti rifiuti riconducibili ai RAEE pericolosi di cui al D.Lgs. 49/2014:

Codice CER	Descrizione	Attività di recupero
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	R13 – R5
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	R13 – R5

per un quantitativo complessivo annuo non superiore a 1.760 t/anno

per una capacità massima istantanea di stoccaggio = **80 t**

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'attività di recupero R5 consiste in: cernita manuale sui rifiuti depositati per il recupero di parti riutilizzabili e residui non pericolosi da avviare alle successive fasi di recupero e verifica della funzionalità

delle apparecchiature e dei singoli componenti e la loro eventuale riparazione per la successiva vendita quali parti di ricambio;

- l'attività di recupero (R5) dei rifiuti identificati con il codice EER 160213* e 200135* non può superare le 9 t/giorno;

c. sono conferibili, per l'attività di messa in riserva (R13) e successivo recupero (R4) esclusivamente i seguenti rifiuti riconducibili ai RAEE di cui al D.Lgs. 49/2014:

Codice E.E.R.	Descrizione	Attività di recupero
160214	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13 – R4
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R13 – R4

per un quantitativo complessivo annuo non superiore a 2.656 t/anno;

per una capacità massima istantanea di stoccaggio = **670 t**;

NEL RISPETTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, alle seguenti prescrizioni:

- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
- delle vigenti norme di medicina del lavoro;
- delle vigenti norme antincendio;
- delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
- della normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- della normativa in materia di inquinamento acustico;
- dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;
- di quanto dichiarato nell'autocertificazione di cui all'art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.;

DI VINCOLARE, altresì la gestione dell'impianto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alle seguenti prescrizioni:

1. è vietata è vietata qualsiasi miscelazione dei rifiuti riconducibili ai due codici CER;
2. entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare, deve fornire ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, la garanzia finanziaria, o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, con indicazione degli estremi del presente provvedimento, oltre all'indicazione del nuovo beneficiario che è Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna, così come di seguito indicato:
 - scadenza: 07/09/2030;
 - importo: euro 306.300,00 (trecentoseimilatrecento/00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;
3. l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae SAC Parma; fino a tale data resteranno valide le condizioni di cui alla determinazione n. 4439 del 05.12.2008;
4. la ditta è tenuta a svolgere la propria attività di trattamento RAEE in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati VII e VIII del D.Lgs. 49/2014;
5. in particolare lo stoccaggio di pile e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; la movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da

essi derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;

6. il deposito delle apparecchiature RAEE deve essere eseguito con l'ausilio di tutti gli accorgimenti atti ad evitare la fuoriuscita/perdita dei componenti che rendono il rifiuto pericoloso;
7. lo stoccaggio dei RAEE pericolosi può avvenire solo in aree dotate di copertura fissa e su area pavimentata avente idonee caratteristiche di impermeabilità, resistenza alla fessurazione e resistenza all'attacco chimico dei rifiuti;
8. lo stoccaggio dei RAEE non pericolosi in ingresso può avvenire nelle aree indicate in planimetria con i numeri **1, 1A** (---); **pur considerata la caratteristica di non pericolosità di tali rifiuti, ai fini della tutela da eventi incidentali o emergenziali, si prescrive una pavimentazione con idonee caratteristiche di impermeabilità, resistenza alla fessurazione e resistenza all'attacco chimico dei rifiuti. I suddetti rifiuti dovranno inoltre essere sempre protetti da teloni in caso di precipitazioni, in modo tale da evitare qualsiasi problema di lisciviazione** (---); (...)
9. i rifiuti identificati con CER diversi devono essere conservati separatamente tra loro;
10. i rifiuti derivanti dallo smontaggio dovranno essere conservati e depositati su superfici impermeabili;
11. la ditta deve mantenere la chiusura con new-jersey anche del lato-siepe dell'area di stoccaggio 1A (rifiuti non pericolosi);
12. la ditta deve provvedere alla:
 - redazione di protocollo operativo che preveda l'utilizzo dell'area di cernita e selezione distintamente per codice CER, al fine di evitare commistioni tra rifiuti pericolosi e non pericolosi e diverse tipologie di rifiuti tra loro;
 - redazione di protocollo operativo che preveda l'utilizzo del banco di lavoro in giorni diversi per i rifiuti non pericolosi e per quelli pericolosi;
 - installazione di apposita cartellonistica che indichi le aree di cernita dei rifiuti pericolosi e non pericolosi e le aree di stoccaggio di ciascun tipo di rifiuto;
13. i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti in corrispondenza dell'area di scarico rifiuti, devono essere sempre dotati di copri-caditoia in gomma;
14. con riferimento allo stoccaggio di "rifiuti da selezione e disassemblaggio", che come indicato in relazione tecnica dalla ditta avverrà in contenitori di plastica con coperchio e disposti su scaffali, è necessario che su ogni contenitore venga posta un'etichetta con il CER relativo al rifiuto stoccato, al fine di una migliore gestione dell'area. Sempre in riferimento a questa tipologia di rifiuti, la ditta dovrà verificare se in questi contenitori possono essere presenti rifiuti che contengono qualche liquido chimico e verificare che questi non vadano ad intaccare anche la plastica;
15. lo stoccaggio dei rifiuti di cui al CER 160216 (stoccati nelle aree indicate in planimetria con i numeri 6, 7 e 9) dovrà avvenire all'interno di cassoni di plastica dotati di coperchio; dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con "codice specchio" **(come definiti nelle linee-guida SNPA approvate con Decreto Direttoriale MiTE n. 47 del 09.08.2021)** per i quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità; l'impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto;
16. **il deposito dei rifiuti, sia ritirati che prodotti, dovrà essere eseguito ordinatamente ed in modo omogeneo in funzione della tipologia nelle apposite aree, individuate nella planimetria presentata ed acquisita con protocollo Arpae PG/2023/110548 del 23/06/2023, opportunamente identificate a mezzo di cartelli indicatori riportanti la Tipologia, il codice EER del materiale stoccato, e dotate di tutte le strutture che consentano, per tipologia, di evitare ogni inconveniente ambientale e/o igienico sanitario dovuto anche a cause naturali ed imprevedibili. Eventuali rifiuti a piccola pezzatura e/o sotto forma di polveri, trucioli, limature e particolato**

devono essere stoccati all'interno di appositi contenitori idonei ad impedirne ogni tipo di dispersione;

- 17. In caso di eventi meteorici si provvederà a coprire con opportuni teloni gli imballaggi in legno corrispondenti al codice EER 150103, presenti nell'area di stoccaggio indicata in planimetria come "12A";**
18. i rifiuti in ingresso all'impianto per i quali viene autorizzata la sola messa in riserva (R13), dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13;
19. tutti i rifiuti in ingresso all'impianto in parola, per i quali viene svolta la sola attività dimessa in riserva, debbono essere avviati ad idoneo impianto di recupero, avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto e mediante regolare emissione di formulario, in conformità a quanto stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Resta fatta salva la possibilità di avviare ad impianto di smaltimento autorizzato, se non recuperabile, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso l'impianto;
20. dovrà essere prestata la massima attenzione all'occorrenza della copertura dei cumuli nella zona 12A, trattandosi di materiale solido polverulento;
21. la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
22. nel caso di mancata accettazione di un rifiuto dovrà esserne data comunicazione al produttore, all'Amministrazione provinciale ove ha sede lo stesso e ad Arpae SAC di Parma;
23. la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;
24. dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto e le eventuali modifiche societarie;
25. il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;
26. in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae SAC di Parma, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;
27. la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae SAC di Parma;

DI LASCIARE invariata ogni altra parte dell'autorizzazione rilasciata da Arpae SAC di Parma con determinazione n. DET-AMB-2018-4562 del 07/09/2018;

DI INVIARE la presente Autorizzazione alla Ditta CHIBO S.r.l., ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, all'AUSL Distretto di Parma e Servizi SIP e SPSAL e al Comune di Parma, per quanto di competenza;

DI STABILIRE:

- Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- Sono fatti salvi i diritti di terzi;

- La Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- L'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- di allegare al presente provvedimento:
 - la Planimetria aggiornata con il layout dell'impianto (rev.02 di giugno 2023).

Sinadoc: 24805/2023

Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.